

COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CATTOLICA
IN MODALITA' TELEMATICA

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi e criteri

Art. 3 - Requisiti tecnici

Art. 4 - Partecipazione alle sedute

Art. 5 - Accertamento del numero legale

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

Art. 7 - Sedute in forma mista

Art. 8 - Regolazione degli interventi

Art. 9 - Votazioni

Art.10 - Votazioni a scrutinio segreto

Art.11 - Protezione dei dati personali

Art.12 - Norme finali

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto.
2. Il medesimo regolamento, per quanto compatibile, si applica anche alle riunioni delle Commissioni consiliari e Conferenza dei Capigruppo.
3. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono di norma in presenza. Rientrano congiuntamente nelle prerogative della Sindaca/Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale l'organizzazione in modalità videoconferenza in forma telematica con collegamento da remoto delle sedute del Consiglio Comunale.
4. Le sedute delle Commissioni consiliare e dei Capigruppo potranno essere convocate in presenza o in videoconferenza a completa discrezione del Presidente della commissione o del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) *pubblicità*: le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune, assicurando la visione e l'ascolto da parte dei cittadini senza possibilità di intervento. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) *trasparenza*: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri Comunali contenuta nell'avviso di convocazione, che dovrà precisare che la seduta si terrà in videoconferenza. Fanno eccezione i casi di riunioni dettate da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) *tracciabilità*: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza e/o riservatezza della seduta ove ne ricorrano i presupposti;

- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Partecipazione alle sedute

1. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, ad eccezione del componente che lo presiede (Presidente o Vice Presidente) e del Segretario Generale che dovranno essere sempre presenti in sede, in aula ovvero in altro luogo della sede legale di Piazza Roosevelt n.5. La seduta è pertanto valida in sede virtuale e si considera svolta giuridicamente nella residenza municipale.
2. Per la presenza alla seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni partecipante le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma di conferenza o condivisione utilizzati o ai diversi sistemi telematici di collegamento.
3. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 5 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il collegamento audio-video deve garantire a chi presiede ed a chi lo assiste la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, il regolare svolgimento della discussione, di poter constatare e proclamare i risultati della votazione, di poter consentire a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; quanto sopra in modalità simultanea. Le modalità di intervento sono definite da chi presiede, esponendo le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione.

3. Al Presidente del Consiglio Comunale deve essere garantito il riscontro da remoto in merito allo svolgimento dell'adunanza, allo svolgimento degli interventi, al corretto espletamento delle operazioni di voto, alla proclamazione dei risultati della votazione.

4. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori, stabilendone la durata, per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare che quindi vengono rinviati a successiva seduta del Consiglio.

5. In caso di interruzione del collegamento o anche di disturbi che impediscono la comprensione della platea durante l'intervento di un partecipante il Presidente procederà con l'intervento successivo; sarà cura dello stesso riprogrammare l'intervento del soggetto interrotto, fatto salvo il caso in cui il singolo collegamento non possa essere ripristinato. In caso di problematiche ricorrenti a carico di più partecipanti, rimane nella disponibilità insindacabile del Presidente la decisione di sospendere momentaneamente la seduta, ovvero riprenderla entro il termine massimo di 15 minuti, o in alternativa, riavviarla mediante un nuovo appello del Segretario Generale o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.

Constatata l'impossibilità di riprendere la seduta, il Presidente dispone il rinvio per gli argomenti non trattati.

6. Problematiche di rete e/o di apparati personali in uso, qualunque ne sia la causa, non possono mai invalidare la seduta e/o le relative votazioni.

Nel caso in cui la problematica riguardi la rete globale, la seduta, ad insindacabile giudizio del Presidente, potrà essere rinviata.

7. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 7 - Sedute in forma mista

1. In casi eccezionali e previo provvedimento motivato assunto per la singola seduta dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo consiliari, la seduta del Consiglio Comunale può svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 8 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 9 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente lo pone in votazione.
2. Il voto è espresso tramite appello nominale o avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Dopo l'accesso tramite credenziali alla piattaforma, qualora non si opti per la votazione tramite appello nominale, tutte le operazioni di voto o di altra natura si configureranno a tutti gli effetti di legge con la stessa efficacia di una firma elettronica qualificata.
4. Qualora non si opti per la votazione tramite appello nominale ma tramite voto elettronico, qualora il Consigliere comunichi al Presidente di non riuscire ad utilizzare tale modalità di votazione, può dichiarare verbalmente la propria posizione, precisando se da considerarsi "astenuto", "favorevole", "contrario". Il Presidente ne prende atto ed al momento della proclamazione dei risultati ne tiene conto ai fini del computo dei voti validi. Al soggetto che fornisce assistenza tecnico -informatica deve far risultare tale evenienza nel report della votazione.
5. Nel caso in cui, durante una votazione, prima della proclamazione del risultato della stessa, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può rinnovare la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

Art. 10 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 12 - Norme Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo consiliari, assume con proprio provvedimento eventuali disposizioni attuative del presente Regolamento.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera che lo approva all'albo pretorio.